

**Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23**

**Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.**

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

*Omissis*

**Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PIANTE OFFICINALI, TREBBIATURA E  
SGRANATURA MECCANICA,  
REGISTRAZIONE DELLE  
DENOMINAZIONI DI ORIGINE  
PROTETTA E INDICAZIONI  
GEOGRAFICHE PROTETTE.**

*Omissis*

Art. 29

- Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette

1. Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esprime il parere sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle politiche agricole e forestali.

*Omissis*